SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 828)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (COSSIGA)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, concernente disposizioni sui consumi energetici

Onorevoli Senatori. — Con le disposizioni contenute nei capi I e II del decreto-legge allegato si intende razionalizzare e contenere i consumi per riscaldamento, nonchè provvedere ai maggiori costi delle forniture di gasolio e gas di petrolio liquefatti, relative al quarto trimestre 1979 e al primo trimestre 1980.

Invero, nel quadro delle azioni volte a fonteggiare la grave crisi energetica che investe i Paesi industrializzati e particolarmente l'Italia, si avverte la necessità di adottare provvedimenti che limitino gli effetti negativi della crisi sulla nostra economia.

Il nostro Paese, come è noto, è fortemente dipendente dall'estero per gli approvvigionamenti di energia primaria (98 per cento per il petrolio, 88 per cento per i combustibili solidi e 45 per cento per il gas naturale - dati del 1978) e importa anche quantità non indifferenti di energia elettrica (nel 1978 ha importato 2,5 miliardi di chilowattora e nel 1979 oltre 5 miliardi di chilowattora).

Occorre che si riduca questa dipendenza e bisogna quindi realizzare una politica di risparmio dell'energia mediante un uso più razionale della stessa. È necessario altresì valorizzare, con appropriate incentivazioni, le risorse interne e stimolare con concreti aiuti finanziari ogni iniziativa diretta alla sperimentazione di fonti energetiche alternative e ogni azione che si prefigge il risparmio di energia.

Per conseguire questi scopi si è provveduto al disegno di legge n. 655 (atto Senato) del 14 gennaio 1980 e, stante l'urgente necessità, sono stati adottati il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574 e il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, recanti disposizioni per affrontare i problemi indifferibili dell'approvvigionamento del gasolio e del contenimento dei consumi relativi al riscaldamento.

L'intervenuta decadenza dei cennati provvedimenti, l'ultimo dei quali è stato peraltro favorevolmente vagliato dalla Camera dei deputati, costringe, nel permanere dei problemi che essi erano intesi a risolvere, a porre una disciplina che, nei limiti dell'urgenza, incentivi il risparmio di energia e promuova la copertura del fabbisogno minimo dei prodotti petroliferi che, come il gasolio e il gas di petrolio liquefatti, sono risultati assai scarsi sul mercato nazionale nel quarto trimestre 1979.

Il testo del decreto-legge, del quale si chiede la conversione, corrisponde esattamente, avendone recepito le modifiche e le integrazioni, al testo approvato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 1980.

In particolare, con l'articolo 1 si delimita il campo di applicazione del provvedimento per quanto riguarda l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

La norma è diretta a disciplinare tutti gli impianti di riscaldamento compresi nelle categorie da E 1 a E 7 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, con esclusione degli edifici adibiti ad ospedali o case di cura, di quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonchè delle sedi diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali.

L'articolo 2 suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche e determina le condizioni necessarie per l'inclusione di ogni singolo comune nelle diverse zone in relazione alle caratteristiche contenute nell'apposita tabella allegata al presente decretolegge.

L'articolo 3 fissa i periodi dell'anno nei quali è consentita l'erogazione del riscaldamento stabilendo per ciascuna zona climatica anche i limiti massimi giornalieri dell'esercizio degli impianti.

L'articolo 4 disciplina taluni casi particolari, quali gli impianti di riscaldamento del tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, le centrali termiche asservite a più edifici a mezzo di circuito primario, gli impianti con produzione congiunta di acqua calda, e quelli a gas combustibile alimentato da reti, per i quali sono previste deroge in relazione alle loro peculiari caratteristiche tecniche.

Con l'articolo 5 è conferita facoltà alle Regioni di concedere deroghe, per quanto riguarda i periodi di durata e le ore di esercizio, in relazione ad eccezionali necessità di centri abitati o di singoli immobili, con particolare riguardo alle scuole materne.

L'articolo 6 disciplina le modalità per rendere di pubblica ragione i criteri adottati per ogni singolo comune in rapporto alla inclusione nella zona di competenza ed al periodo e all'orario consentiti. Sono previsti adempimenti da parte del sindaco e da parte del responsabile del riscaldamento. Per responsabile del riscaldamento si è ritenuto indicare anzitutto l'amministrazione. in alternativa il gestore del servizio. In caso di mancanza di questi soggetti si attribuisce agli utenti, in solido, la responsabilità della corretta gestione dell'impianto. In caso di inosservanza delle disposizioni è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge relativa al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

È previsto che i proventi delle sanzioni siano devoluti ai comuni.

L'articolo 8 affronta il problema della copertura del più contenuto fabbisogno di gasolio, fino al 31 gennaio 1980, nonchè delle maggiori importazioni di gas di petrolio liquefatto effettuate dopo il 15 novembre 1978 ed entro il 31 marzo 1980.

L'omissione dell'argomento concernente la incentivazione dello sviluppo e dell'utilizza-

zione delle fonti rinnovabili di energia si spiega alla luce della intervenuta approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche.

L'articolo 9 autorizza l'anticipazione di lire 100 miliardi da conferire al fondo di dotazione dell'ENI per sopperire alle sue più urgenti necessità in attesa della legge che attribuisce all'Ente l'importo di lire 3.000 miliardi per il quadriennio 1979-1982, in corso di presentazione alle Camere.

L'articolo 10, allo scopo di incrementare la produzione di energia elettrica, esonera dall'autorizzazione di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni di potenzialità diversa se gestiti da aziende e da ospedali o cliniche.

Con il capo III, contenente « Disposizioni varie e finali », si è infine inteso (articolo 11) assicurare l'osservanza delle norme di risparmio energetico, mediante l'attribuzione ai comuni dei necessari poteri di controllo. L'articolo 12 disciplina il rimborso spese spettante ai membri del Comitato tecnico permanente dell'energia ed ai membri della Commissione per la sicurezza nucleare.

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, concernente disposizioni sui consumi energetici.

Decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 19 marzo 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 14 settembre 1979, n. 438, 12 novembre 1979, n. 574, e 11 gennaio 1980, n. 5, recanti modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e norme sui consumi energetici;

Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ARTICOLO 1.

Al fine di realizzare una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E1 a E7, è disciplinato dal presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
- b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;
- c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle

parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

ARTICOLO 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

ARTICOLO 3.

L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

zona A: dal 1º dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

zona B: dal 1º dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

zona D: dal 1º novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere; zona F: nessuna limitazione.

È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

ARTICOLO 4.

Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante lo orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonchè per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'articolo 3 con le eventuali modifiche di cui all'articolo 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'articolo 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione **—** 7 **—**

giornaliera, purché corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila Kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'articolo 3.

ARTICOLO 5.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

ARTICOLO 6.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'articolo 1, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'articolo 3:
- b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1º ottobre 1979.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata

alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ARTICOLO 7.

Entro il 15 luglio 1980 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferirà al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e formulerà le proposte relative al funzionamento degli impianti termici per il riscaldamento e il condizionamento degli edifici nonchè al fabbisogno dei combustibili per la stagione invernale 1980-81.

CAPO II

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

ARTICOLO 8.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.

Le somme sono erogate sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale per i prezzi relativamente alle maggiori importazioni di gasolio effettuate dopo il 15 settembre 1979 ed entro il 31 gennaio 1980 e alle importazioni di gas petrolio liquefatto effettuate dopo il 15 novembre 1979 ed entro il 31 marzo 1980. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare del 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale per i prezzi del 27 luglio 1979.

Per le finalità di cui ai commi precedenti resta confermata la autorizzazione di spesa di complessivi 57 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato: « Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi ».

ARTICOLO 9.

Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

ARTICOLO 10.

L'istallazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 200 kW.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 11.

Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto.

Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonché dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facoltà di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.

Per l'adempimento delle finalità di cui al precedente comma, i comuni possono avvalersi anche dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali addetti ai controlli di sicurezza degli stessi impianti.

ARTICOLO 12.

Il rimborso spese spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e il rimborso spese spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreti ministeriali del 10 e del 13 agosto 1979 e con decreto ministeriale del 17 settembre 1979, sono determinati dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

La relativa spesa è imputata al capitolo 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.

ARTICOLO 13.

La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 negli anni finanziari 1979 e 1980, è assicurata mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

ARTICOLO 14.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fissa ogni anno il contingente minimo di carburante da riservare all'esclusivo esercizio dell'attività agricola e della pesca.

ARTICOLO 15.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5.

ARTICOLO 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1980.

PERTINI

Cossiga — Bisaglia — Andreatta

Visto, il Guardasigilli: Morlino.

ALLEGATO

COMUNE —	Provincia —	Quota metri sul livello del mare	Durata convenzionale del periodo di riscal- damento in giorni —	Gradi giorno —
Agrigento		230	120	970
Alassio	Savona	5	150	1.020
Alessandria		95	180	2.550
Amatrice	Rieti	955	180	3.040
Ancona		. 16	150	1.590
Aosta		583	180	2.750
Arezzo	-	296	170	1.950
Ariano Irpino	Avellino	780	180	2.440
Atri	Teramo	442	160	2.240
Auronzo	Belluno	864	210	3.960
Avellino	e-water	350	150	1.940
Bari	-	5	120	1.100
Belluno	, whereas	383	195	3.000
Benevento		135	120	1.710
Bergamo	şirerinanı	249	180	2.370
Bertinoro	Forlì	220	160	2.150
Biella	Vercelli	420	180	2.670
Bologna	+	55	180	2.170
Bolzano		262	195	2.580
Bormio	Sondrio	1.225	200	3.310
Bressanone	Bolzano	559	200	3.400
Cagliari		4	120	920
Camerino	Macerata	671	180	2.380
Caserta	scratege	68	130	1.220
Catania	P-MAG	10	120	690
Chieti		330	160	2.000
Como	-	201	180	2.400
Corleone	Palermo	542	130	1.340
Cosenza		237	130	1.020
	Aosta	1.224	210	3.620
•	Catanzaro	8	120	930
Desenzano	Brescia	66	160	2 .130
	Nuoro	891	160	2.250
	Bolzano	1.243	240	5.300
	DOIZAIIO .	I A	2-10	3.500

segue: Allegato

COMUNE Provincia	Quota metri sul livello del mare —	Durata convenzionale del periodo di riscal- damento in giorni	Gradi giorno
Edolo Brescia	699	190	2.760
Enna	931	160	2.080
Fabriano Ancona	325	160	2.140
Firenze	50	180	1.800
Floresta Messina	1.275	190	2.750
Foligno Perugia	234	150	1.750
Foggia	76	120	1.380
Foppolo Bergamo	1.508	240	5.100
Forlì	34	160	1.960
Gallipoli Lecce	12	120	7 90
Genova	19	120	1.240
Gorizia	84	180	2.300
Iesi Ancona	97	150	1.580
Imperia	22	120	1.120
Isola del Cantone Genova	298	160	2.370
Ivrea Torino	245	180	2.310
Lacedonia Avellino	736	160	2.220
L'Aquila	714	180	2.670
La Spezia	. 3	150	1.390
Lecce	51	120	1.030
Livorno —	3	120	1.360
Lucera Foggia	235	150	1.520
Macomer Nuoro	563	150	1.610
Melfi Potenza	531	160	1.800
Messina	3	120	330
Milano	121	180	2.340
Milazzo Messina	1	120	320
Mineo Catania	511	150	1.430
Mores Sassari	366	130	1.350
Napoli	10	130	880
Norcia Perugia	604	160	2.460
Ortisei Bolzano	1.234	210	3.99 0
Padova	12	180	2.340
Palermo	14	120	69 0
Pavullo nel Frignano Modena	682	180	2.750

segue: ALLEGATO

COMUNE	Provincia —	Quota metri sul livello del mare —	Durata convenzionale del periodo di riscal- damento in giorni	Gradi giorno —
Perugia		493	150	2.190
Pesaro	, 	11	150	2.030
Pescara	, 	4	150	1.600
Pescopagano	Potenza	954	160	2.980
Piacenza	, 	61	180	2.540
Pienza	Siena	491	160	2.230
Pisa	. —	5	150	1.380
Porretta Terme	Bologna	349	180	2.600
Potenza	, · _	819	150	2.500
Ravenna		4	150	2.160
Recoaro	Vicenza	450	180	2.960
Reggio Calabria	, 	15	120	380
Rieti	, -	405	160	2.200
Riposto	Catania	7	120	400
Roma	· -	20	150	1.440
Salò	Brescia	75	160	2.420
Sassari	, -	225	120	1.180
Sestola	Modena	1.020	180	3.290
Siena	, 	322	170	2.000
Siracusa	, 	17	105	620
Sondrio	, 	307	180	2.480
Taranto	, 	15	120	1.010
Tarvisio	Udine	732	200	3.750
Teramo	, 	265	160	1.530
Torino		239	180	2.570
Trento		194	180	2.570
Treviso	, 	15	180	2.160
Trieste	, 	2	180	1.960
Tropea	Catanzaro	61	120	550
Udine		119	190	2.240
	Pesaro	485	180	2.360
Venezia		1	180	2.110
	Forlì	812	180	2.550
Verona		59	150	2.050